ISTITUZIONE DEL FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO

Art. 4

Criteri e modalità per l'acquisto dei titoli di Stato

I proventi, i dividendi, gli utili, il gettito e le assegnazioni di cui all'articolo 3 sono interamente impiegati dal Fondo nell'acquisto di titoli di Stato. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate in borsa o sul mercato telematico dei titoli di Stato, per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati ad operare su tali mercati. Le disponibilita' liquide del Fondo sono tenute, per il tempo strettamente necessario al compimento delle operazioni di acquisto di cui al comma 1, presso la Tesoreria centrale dello Stato in apposito conto corrente infruttifero.

Versione in vigore dal 17 novembre 1993, non più in vigore dal 9 gennaio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
Estremi	Legge 27 ottobre 1993, n. 432
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-per-l-ammortamento-dei-titoli-di-stato/art-4-criteri-e-modalita-per-l-acquisto-dei-titoli-di-stato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it